



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficiale Rogante

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA IN FORMA DI “CATERING COMPLETO” A MEZZO SELF SERVICE DA EFFETTUARSI PRESSO LE CASERME SEDI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO E DEL NUCLEO PEF DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO - C.I.G.: 82779192DC.

L’anno 20__ il giorno ____ del mese di _____ presso la sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza sita in Torino, Corso IV Novembre n. 40 viene ricevuto, in firma digitale, il presente atto dal sottoscritto Capitano _____ in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell’interesse dell’Amministrazione della Guardia di Finanza.

LE PARTI DEL CONTRATTO SONO:

↳ il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza**, di seguito, per brevità denominato semplicemente “Amministrazione”, avente sede in Torino Corso IV Novembre nr. 40 c.a.p. 10136 - Codice Fiscale 80088310018, rappresentato dal Tenente Colonnello _____, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa;

↳ la **Società** _____, di seguito, per brevità denominata semplicemente “Impresa”, avente sede in _____ P.IVA/C.F. _____, rappresentata legalmente, per la stipula del presente atto, dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e domicilio fiscale, per la firma del presente contratto, in _____ alla via _____ n. C.F. _____.

premesso che:

- ↳ l’Amministrazione, ha bandito apposita gara a livello comunitario, a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di catering completo in oggetto indicato;
- ↳ con determina a contrarre (atto autorizzativo) n. 580 datata 17/04/2020, del Comandante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza, la Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider)

di Consip S.p.A., ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 (nel seguito denominato per brevità "Codice"), con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica), ai sensi degli articoli 95, comma 3, lett. a) e 144, comma 1 del Codice, per l'affidamento della fornitura del servizio di ristorazione servizio di ristorazione collettiva in forma di "catering completo" a mezzo self service, nella forma di ristorazione in loco presso le mense della Guardia di Finanza alla sede di Torino

il bando di gara è stato pubblicato, secondo quanto previsto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del Codice, sulla G.U.U.E. GU/S n. [] del [], sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. [] del [], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it in data [], e pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale [] e [], rispettivamente in data [] e in data [], nonché su n. 2 quotidiani locali [] e [], rispettivamente in data [] e in data [];

nelle date del [] si sono svolte, attraverso l'utilizzazione del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP su piattaforma Consip S.p.A., le sedute pubbliche e riservate della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;

all'esito della procedura di selezione delle offerte, è stata proposta l'aggiudicazione della gara all'Operatore economico prima classificata in graduatoria, della fornitura del servizio in argomento, così come risulta dal verbale datata _____ della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice;

con determina n. _____ datata _____, il Comandante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ottenendo un punteggio complessivo di ____/100, di cui Offerta tecnica punti ____/70 ed Offerta economica punti ____/30, avendo offerto un ribasso percentuale dello ____% sull'importo unitario del pasto completo posto a base di gara di € _____ oltre I.V.A. 4%, pari ad € _____, per un totale di € _____;

la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____ giusta comunicazioni in atti;

al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, l'Operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 32 del Codice;

con determina n. _____ datata _____, del Comandante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace in favore dell'Operatore economico;

è decorso il termine di trentacinque giorni, per la stipula del presente contratto, dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;

l'Operatore economico conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo articolo 1 – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Operatore

economico ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

⇒ l'Operatore economico ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra e gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- ⇒ dal presente contratto;
- ⇒ dal Capitolato d'oneri relativo all'appalto del servizio di mensa obbligatoria di servizio "Catering Completo";
- ⇒ dalle Condizioni Tecniche, di seguito per brevità individuate quali **"Condizioni Tecniche" o "CCTT"**, per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia locali di pertinenza comprensive degli allegati:
 - ✚ annesso 1 concernente la "Composizione dei principali piatti e grammatura media dei relativi ingredienti";
 - ✚ annesso 2 concernente le "Specifiche Tecniche";
 - ✚ annesso 3 "Criteri ambientali per la fornitura di derrate alimentari";
- ⇒ dal D.U.V.R.I.,
- ⇒ dalla legge e dal suo Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato giusti R.D. del 18.11.1923 nr. 2440 e R.D. 23.05.1924 nr. 827;
- ⇒ dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ⇒ dal codice civile;
- ⇒ dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento) se ed in quanto ancora applicabili secondo le disposizioni del Codice e in particolare il suo articolo 216;
- ⇒ dalle linee guida dell'A.N.AC. concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- ⇒ dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza D.M. MinFin. 24 10.2014, n. 181;
- ⇒ dal Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

documentazione tutta che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non tutte materialmente allegate al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto In nelle "CC.TT.", nel Capitolato d'Oneri o nel D.U.V.R.I., a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione affida all'Impresa il servizio di ristorazione collettiva in forma di "catering completo" a mezzo self service, inteso come preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti con derrate approvvigionate direttamente dall'Impresa aggiudicataria, comprensivo della pulizia, raccolta differenziata dei rifiuti e riordino dei locali e delle attrezzature all'uopo adibiti, presso le caserme sedi del Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza di Torino ivi ubicato al corso IV Novembre n. 40 e del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Torino, ivi ubicato alla via Giordano Bruno n.141.

ART. 3 VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è da considerare "contratto aperto". L'Impresa si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del contratto per il valore massimo complessivo di € _____,00 (_____ /00) iva e costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali compresi, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'amministrazione.

Tale valore non costituisce in alcun modo impegno per questa Amministrazione, potendo variare in diminuzione il numero dei commensali in relazione al minor gradimento delle pietanze somministrate, ovvero ad imprevedibili esigenze logistiche e/o di servizio.

La quantità presunta dei pasti da fornire per l'intero periodo contrattuale è di 82.500.

L'Impresa non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

L'Impresa aggiudicataria, pertanto, si obbliga a eseguire quanto forma oggetto del contratto senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

Nella quantità totale presunta dei pasti da fornire **non sono compresi** quelli corrisposti direttamente dai singoli militari che fruiscono della mensa durante l'attività di servizio, senza, tuttavia, avere titolo alla fruizione a carico dell'Amministrazione, c.d. **non avente diritto**. Il costo dei predetti pasti, ancorché pagato dai singoli commensali, sarà quello di aggiudicazione, analogo all'importo contrattuale corrisposto dall'Amministrazione, fermo restando la diversa aliquota IVA.

L'Impresa s'impegna, altresì, ad assicurare la somministrazione dei pasti presso le medesime strutture, nei confronti di altro personale militare o civile autorizzato da questo Ente a fronte dei quali l'Impresa dovrà rilasciare documento fiscale attestante il corrispettivo pagato.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la validità di mesi trenta (30). Esso spiega i suoi effetti a decorrere dal 01.05.2021, data di esecuzione contrattuale, e scadrà il 31 ottobre 2023.

Nel caso in cui al termine della validità del contratto, l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a mesi sei (art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dai C.C.N.L. di settore in materia di riassorbimento del personale che dovrà avvenire alle medesime condizioni economiche, rispettando le anzianità di servizio acquisite.

L'appalto è finanziato con fondi assegnati dall'O.R.E.F. competente presso il Comando Generale del Corpo, per i capitoli di bilancio nnrr. 4274/01 – 4281/01 e 4283/01, ed è sottoposto ad una specifica clausola di salvaguardia, in forza della quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo contrattuale ovvero di recedere dal contratto, qualora decorso almeno un anno dalla relativa stipula:

- a. le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- b. divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analoga fornitura, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Per il servizio di catering completo oggetto dell'appalto il prezzo unitario di aggiudicazione di ogni pasto è stabilito in € __, __ (____/00) **oltre l'IVA, aliquota 4%, pari ad € 0,00** (____/00) **e così per un compenso unitario di € __/__ (____/__) IVA inclusa.**

I costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, sono stati valutati nel D.U.V.R.I. ("documento unico di valutazione dei rischi da interferenza"), e sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

Resta, invece, onere dell'Impresa elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

In relazione a quanto indicato dall'Impresa in sede di offerta i prezzi dei singoli articoli, componenti il pasto vengono fissati come segue:

	DESCRIZIONE	PREZZI	
		IVA ESCLUSA	IVA INCLUSA aliquota 4%
↙	primo piatto	€ 00,00	€ 00,00
↙	secondo piatto	€ 00,00	€ 00,00
↙	contorno di stagione	€ 00,00	€ 00,00

↩	pane	€ 00,00	€ 00,00
↩	frutta o dessert	€ 00,00	€ 00,00
↩	bevande varie	€ 00,00	€ 00,00

La ripartizione delle voci di costo sopra indicata costituisce prezzo unitario di vendita nei confronti dei commensali che beneficiano del pasto a carico dell'Amministrazione e che intendano acquistare ulteriore/i componente/i del pasto.

Il corrispettivo sarà riscosso al momento della somministrazione del pasto dall'Impresa che provvederà ad emettere contestualmente il documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale).

Il corrispettivo per la somma di un pasto completo per il militare del Corpo non avente diritto al pasto a carico dell'Amministrazione è, invece, pari a quello contrattuale di € __/__/__ con applicazione dell'iva al 10% così per un totale € __/__/__ (____/____/____).

Il predetto corrispettivo sarà riscosso al momento della somministrazione del pasto dall'Impresa che provvederà ad emettere contestualmente il documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale). La composizione del pasto è identica a quella fornita ai militari aventi diritto al vitto a carico dell'Amministrazione.

ART. 6 LUOGHI E ORARI DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Il servizio dovrà essere assicurato, in ciascuna delle due mense di seguito indicate, tutti i giorni della settimana con esclusione della cena nei giorni di sabato e festivi:

- *Compendio Demaniale "Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta" di Torino, ivi ubicato in Corso IV Novembre, 40;*
- *Caserma "Gabriele Pictet" ubicata in Torino, Via Giordano Bruno, 141.*

Gli orari di distribuzione dei pasti saranno concordati con il Reparto T.L.A. e terranno conto di eventuali particolari esigenze connesse con l'attività istituzionale.

Gli orari di distribuzione pasti sono di seguito indicati:

- dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per il pranzo;
- dalle ore 19:00 alle ore 20:30 per la cena.

L'Amministrazione, in caso di necessità, potrà richiedere all'impresa l'eventuale anticipazione/posticipazione di ½ ora delle predette fasce orarie.

Con riferimento ai giorni e agli orari di aperture festiva e prefestiva (anche con riferimento agli ordinari giorni di sabato e domenica), la società aggiudicataria potrà avanzare richiesta di chiusura e l'Amministrazione, esaminate le esigenze di funzionamento, potrà a suo insindacabile giudizio e in via eccezionale autorizzare la sospensione del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la sospensione della somministrazione dei pasti in giornate particolari in cui sarà previsto un afflusso particolarmente basso di personale quali ad esempio Ferragosto, Natale e San Silvestro previa richiesta presentata dall'Impresa appaltatrice in forma scritta e con congruo anticipo

di almeno gg. 20. Allo stesso modo l'Amministrazione si riserva la medesima facoltà anche per motivi riguardanti la manutenzione straordinaria delle attrezzature, la loro sostituzione, ovvero lavori di adeguamento dei locali mensa, ma anche per esigenze di rappresentanza o protezione sociale.

Resta, invece, onere dell'Impresa elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Alla determinazione del valore contrattuale di cui all'art. 3 che precede, concorrono sia il corrispettivo mensile erogato dall'Amministrazione per i pasti al personale avente diritto, sia i corrispettivi direttamente versati all'Impresa, al momento della somministrazione del singolo pasto, da parte del personale del Corpo non avente diritto al vitto a carico dell'Amministrazione.

La somma di questi ultimi sarà giornalmente quantificata nel verbale redatto in contraddittorio tra il Rappresentante per l'Amministrazione e l'Impresa di cui al punto 6 del Capitolato d'oneri relativo all'Appalto del servizio di mensa obbligatorio di servizio "Catering completo".

ART. 7 COMUNICAZIONE SUL NUMERO DEI PASTI

L'Amministrazione provvederà giornalmente, con modalità da stabilirsi direttamente tra il Comando interessato e l'Impresa, a comunicare il numero dei pasti da distribuire (pranzo e cena).

Il numero dei pasti da confezionare dovrà essere comunicato dall'Ufficio preposto:

- entro le ore 10.00 dal lunedì al venerdì;
- entro le ore 10,00 del venerdì saranno comunicate inoltre le presenze previste per i gg. di sabato e festivi (domenica inclusa).

Nel caso in cui il competente Rappresentante per l'Amministrazione non comunichi, entro i termini stabiliti, il numero e la tipologia di pasti necessari, l'Impresa ha comunque l'obbligo di produrre i pasti facendo riferimento ai dati "storici" in suo possesso.

Nel caso in cui i dati di prenotazione vengano comunque comunicati seppur in ritardo, il Fornitore dovrà, per quanto possibile, impegnarsi a fornire quanto richiesto. Nel caso le richieste non fossero ottemperabili completamente, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione al competente Rappresentante per l'Amministrazione proponendo soluzioni alternative (cfr. paragrafo 4 del Capitolato d'oneri).

ART. 8 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI PASTI

In relazione alle effettive esigenze dei Reparti ove sono allocate le mense, l'Impresa dovrà assicurare il necessario numero dei pasti, senza nulla eccepire.

Le oscillazioni del numero dei pasti effettivamente consumati in più o in meno rispetto al numero medio mensile indicato nel bando di gara, che potrebbe subire notevoli variazioni nel corso dell'anno, non comportano alcuna variazione ai prezzi unitari per pasto pattuiti nel contratto.

Pertanto, considerato che la media giornaliera degli utenti nel turno serale e nelle giornate del sabato, domenica (e festivi in genere), sia per il pranzo che per la cena, è da ritenersi

sensibilmente ridotta, l'Impresa dovrà comunque garantire l'erogazione dei pasti conformemente alle caratteristiche contrattuali, grammatura e qualità senza alcuna maggiorazione di costo.

ART. 9 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Il personale avente diritto al vitto, per poter effettuare la consumazione del pasto, presenterà un apposito tagliando "figlia" rilasciato dal Comando intestatario della mensa, numerato progressivamente, datato, munito della firma e timbro del responsabile e sottoscritto dal militare beneficiario.

Il corrispondente tagliando "madre" rimarrà in possesso del Comando di cui sopra, per ogni eventuale necessario riscontro. I tagliandi "figlia", a fine giornata, dovranno essere custoditi dall'Impresa. Quindi verranno riepilogati numericamente in apposito verbale giornaliero redatto in contraddittorio tra il competente Rappresentante l'Amministrazione e il Rappresentante dell'Impresa, un esemplare del quale andrà allegato alla fattura che verrà inviata in forma elettronica.

In alternativa, ove possibile, si potrà far ricorso all'uso di un sistema elettronico per la rilevazione delle presenze che, mediante apposite tessere magnetiche, o strumenti simili, permetterà l'accesso meccanizzato alla linea "self-service" del personale avente diritto.

Norme di dettaglio per individuare gli aventi diritto al servizio vettovagliamento e definire gli aspetti amministrativi contabili, saranno concordate direttamente tra l'Impresa e l'Amministrazione.

ART. 10 VARIE

Per quanto concerne:

- **il personale impiegato;**
- **e le attività di vigilanza e di controllo;**

si fa rimando alle CC.TT., ed al Capitolato d'Oneri relativo all'appalto del servizio di mensa obbligatoria di servizio "Catering Completo" e relativi annessi 1, 2 e 3, richiamati in premessa e facenti parte integrante del presente atto ancorché non tutte materialmente allegate.

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di regolare fattura (**fattura elettronica**), in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa previo riscontro della regolare esecuzione del servizio.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 l'Impresa dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa:

-  il Codice Univoco Ufficio: V307QB;
-  gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

Alla luce di quanto previsto l'art.1, c. 629, della L n.190/2014 (c.d. Legge di Stabilità) che ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17- ter, con il quale viene introdotto il meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o enti pubblici c.d. "Split Payment" l'impresa dovrà emettere fattura elettronica contenente in

particolare “l'evidenziazione dell'imposta” e la dicitura “Operazione con scissione dei pagamenti” (D.M. 23.01.2015).

Il documento fiscale sarà inviato dall'Impresa all'Amministrazione la quale, dopo la predisposizione della documentazione prevista, lo invierà alla competente articolazione per il pagamento a mezzo bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

La fattura elettronica, unica per entrambe le mense, dovrà esser intestata a: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte – Ufficio Amministrazione.

L'Amministrazione procede al pagamento degli importi addebitati previa verifica, da parte della competenza articolazione logistica alla sede della regolare esecuzione della prestazione ovvero che l'Impresa, nel corso delle stesse, sia incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

I termini di pagamento rimangono sospesi qualora vengano accertate inadempienze nella esecuzione del presente rapporto contrattuale a carico dell'Impresa ovvero ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte.

L'evento causa della sospensione è contestato per iscritto all'Impresa a mezzo pec (o altro mezzo idoneo).

Il termine riprende a decorrere dal momento dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze ovvero dal momento della ricezione delle fatture regolari.

Per ottenere i pagamenti l'Impresa è tenuta mensilmente a presentare all'Amministrazione idonea certificazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente appalto. L'art. 1676 del codice civile dispone, altresì, che i dipendenti dell'appaltatore possano proporre azione diretta contro il committente, per conseguire quanto loro dovuto. L'art. 29 del D.L. 276/2003 ha infine stabilito che il committente è obbligato in solido con l'appaltatore entro un anno dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, indipendentemente dal debito.

Ove non venga data tale dimostrazione, l'Amministrazione tratterà dai corrispettivi dovuti all'impresa le somme di spettanza dei lavoratori dipendenti, a titolo di stipendio, ritenute fiscali, premi previdenziali e premi assicurativi.

ART. 12 RAPPRESENTANTI PER LE PARTI.

Ai sensi del punto 1.1 delle CC.TT. per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza:

✚ l'Amministrazione nomina quale **Direttore Esecuzione Contrattuale (D.E.C.)** il M.A. Sandro Alosio, che in caso di assenza o impedimento, verrà sostituito dal Lgt. c.s. Michele Alterio. Il **DEC** nell'espletamento del suo incarico potrà avvalersi dell'Appuntato Di Salvo Rocco e del Brig. Lo Greco Giovanni rispettivamente per le mense della Caserma alla sede del Comando Regionale Piemonte e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino. Questi ultimi in caso di assenza verranno sostituiti rispettivamente dall'Appuntato sc. De Rubis Francesco e dall'Appuntato sc. Mensa Roberto.

➤ l'impresa nomina quale proprio **Responsabile** il _____. Costui è qualificato per entrambe le mense, ad intrattenere contatti con il rappresentante

dell'Amministrazione (DEC), affinché il servizio venga eseguito regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Il Responsabile sarà impegnato in modo continuativo ed a tempo pieno, con obbligo di reperibilità nei giorni e nelle ore di svolgimento del servizio e provvederà a garantire il buon andamento del servizio, anche attraverso la verifica della qualità e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge ed alle norme contrattuali.

In caso di assenza od impedimento del suddetto Responsabile, l'Impresa provvederà a nominare un sostituto, dandone immediata comunicazione (dapprima verbalmente al D.E.C. e successivamente in forma scritta al Reparto Comando del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino) assicurando, comunque il regolare svolgimento del servizio.

Sarà riconosciuto il pagamento dei soli pasti effettivamente consumati da rilevarsi con le modalità di cui sopra e/o concordate con l'Impresa appaltatrice.

ART. 13 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio vettovagliamento dovrà essere svolto con continuità per tutti i giorni del periodo contrattuale e dovrà essere espletato in modo tale da consentire a ciascun utente della mensa la fruizione del pasto nell'arco temporale di 30 minuti compreso il tempo di distribuzione e consumazione del pasto stesso.

Qualora l'Impresa ne sia impossibilitata per motivate esigenze (come l'eventuale necessità dell'Amministrazione di eseguire lavori di straordinaria manutenzione dei locali e/o dell'impianto) o per causa di forza maggiore, ivi compreso l'esercizio del diritto di sciopero del proprio personale, dovrà provvedere comunque ad assicurare il vitto senza alcun onere aggiuntivo sui prezzi contrattuali, mediante l'utilizzo del "**centro di cottura esterno**", **ubicato a non oltre km. 50 dalle sedi ove viene svolto il servizio in argomento**, veicolando i pasti con mezzi aziendali adeguatamente attrezzati ed idonei al particolare servizio, in possesso delle caratteristiche e requisiti prescritti dalle specifiche norme (art.43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).

Al riguardo l'Impresa, come rappresentato in sede di procedura concorsuale, predispone di idoneo fabbricato adibito a centro di cottura ubicato in _____ alla Via _____ n. _____.

ART. 14 DIVIETO DI INTRODURRE VARIAZIONI O MODIFICHE AL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa si obbliga ad espletare il servizio di catering completo per le mense delle Caserme della Guardia di Finanza di Torino e precisamente presso il Comando Regionale Piemonte di Corso IV Novembre n. 40 e presso il Nucleo PEF di Via Giordano Bruno 141, alle condizioni risultanti dal presente contratto e dai suoi allegati, senza possibilità di introdurre modifiche e/o variazioni di sorta, né oggettive né soggettive.

ART. 15 PREPARAZIONE DEL VITTO

I pasti dovranno essere preparati in conformità alle vigenti norme legislative e disposizioni sanitarie.

Il servizio del vitto dovrà essere articolato su un programma, identico per entrambe le mense, riepilogativo dei singoli menù giornalieri, predisposto tenendo presenti gli elementi dietetici (apporto calorico, bilanciamento dei principi nutritivi) calcolati sulla base dell'attività media svolta dai consumatori.

L'Appaltatrice dovrà garantire, inoltre, a seguito di specifica richiesta (tramite il rispettivo Rappresentante dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale) di un numero congruo di utenti (min. 5 % del totale), la somministrazione di ulteriori piatti caldi e/o freddi totalmente privi di alimenti di origine animale rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica.

In conformità alle disposizioni della Legge n. 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", l'Appaltatrice dovrà preparare e distribuire pasti senza glutine (gluten free), nel rispetto delle normative vigenti relative al confezionamento, stoccaggio e distribuzione, per i soggetti affetti da celiachia, il cui numero sarà comunicato dal Rappresentante dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale di cui al precedente punto 1.1.

L'Appaltatrice, inoltre, dovrà tenere conto delle eventuali preferenze espresse dalla maggioranza dei commensali o rilevate dai consumi giornalieri. A tal fine, l'appaltatrice, utilizzando un campione rappresentativo di commensali, si impegna, altresì, a svolgere un programma di accertamento periodico del livello di gradimento del servizio, al fine di individuare ulteriori condizioni e soluzioni migliorative e alla sostituzione delle derrate non gradite con altre di maggior preferenza rimanendo invariato l'onere contrattualmente stabilito.

In riferimento all'offerta tecnica prodotta in sede di gara, l'Impresa dovrà:

(inserire le proposte migliorative presentate – esempio):

- ✓ ***fornire una varietà di n. 5 primi (di cui uno completamente privo di alimenti di origine animale);***
- ✓ ***fornire una varietà di n. 4 secondi (di cui uno completamente privo di alimenti di origine animale);***
- ✓ ***fornire una varietà di n. 4 contorni;***
- ✓ ***fornire una varietà di n. 3 varietà di frutta;***
- ✓ ***somministrare pasta fresca due/una volta a settimana nei giorni lavorativi;***
- ✓ ***fornire un dolce/dessert/gelato per almeno 4 giorni a settimana oltre alla frutta;***
- ✓ ***somministrare generi provenienti da produzione biologica nella misura pari al ____ %;***
- ✓ ***somministrazione di prodotti IGP DOP e STG nella misura pari al ____ %;***

Inoltre per la preparazione del vitto l'Impresa si è impegnata a presentare un "piano alimentare" che si ripete con cadenza non superiore ad un (mese / bimestre / quadrimestre), identico per entrambe le mense.

ART. 16 SUBAPPALTO

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, **si / non si avvale** del subappalto.

ART. 17 CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione utilizzati dall'Impresa, sarà oggetto di regolari verbali di consegna ed inventario firmati in contraddittorio:

- per l'Amministrazione, da apposita Commissione per ciascuna mensa all'uopo nominata dal Comandante del Reparto interessato;
- per l'Impresa dal proprio rappresentante all'uopo nominato.

L'impresa non potrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione. Eventuali adeguamenti e migliorie resteranno acquisite dall'Amministrazione senza che l'Impresa abbia diritto a compenso. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili o agli impianti si intendono acquisite dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne, eventualmente, il ripristino nello stato originario.

All'Impresa è vietato servirsi, altresì, dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati affidati.

(eventuale)

In riferimento all'offerta tecnica prodotta in sede di gara, l'Impresa dovrà predisporre un'area wi-fi limitata ai locali mensa di entrambe le Caserme.

ART. 18 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Gli apporti a carico dell'Amministrazione e quelli a carico dell'Impresa sono dettagliatamente riportati al punto 7 del "Capitolato d'oneri" concernente l'appalto del servizio di M.O.S. "catering completo" ed al punto 3) delle "CC.TT." per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza costituenti parte integrante del presente atto ancorché non materialmente ad esso allegati.

(eventuale)

In riferimento all'offerta tecnica prodotta in sede di gara, l'Impresa si è impegnata ad attivare per il recupero del cibo avanzato (porzioni preparate e non somministrate) a sottoscrivere un apposito accordo con una organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 155/2003 c.d. "Legge del Buon Samaritano"

Copia di tale accordo dovrà poi essere fornita a questa Stazione Appaltante entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto.

ART. 19 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

Ai sensi del punto 11 del "Capitolato d'Oneri", costituente parte integrante del presente atto, l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione sul lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro.

La medesima Impresa, si obbliga a praticare verso i propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del presente appalto, condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale.

Resta convenuto che nell'arco di tempo interessante l'esecuzione del contratto, fino cioè al momento del pagamento del saldo, qualora l'impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'Amministrazione opererà una ritenuta cautelativa dell'importo cauzionale.

ART. 20 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa assume a proprio carico le spese per le polizze assicurative.

L'Impresa, all'atto della stipula del Contratto, ha consegnato all'Amministrazione copia conforme di una polizza assicurativa a copertura dei danni provocati agli utenti del servizio, anche di natura sanitaria, che copre, per tutta la durata dell'appalto, i rischi derivanti da responsabilità civile dell'appaltatore verso i terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato con almeno le seguenti combinazioni di massimali di garanzia:

indicare i massimali esempi a titolo esplicativo e non esaustivo –

1° esempio

- € 1.500.000,00, quale limite catastrofale per sinistro;
- € 1.000.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- € 500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

2° esempio

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - RCT unico per sinistro | € 10.000.000,00 |
| - RCO per ogni sinistro | € 10.000.000,00 |
| - con limite per ogni persona lesa di | € 5.000.000,00. |
| - Incendio del fabbricato | € 10.000.000,00 |

Tale garanzia dovrà comprendere nel novero dei terzi anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza.

La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e detenute o affidate in consegna all'Amministrazione.

La garanzia si estenderà inoltre ai danni derivati da incendio delle cose dell'Impresa appaltatrice o da lei detenute.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti, per inquinamento accidentale e per il rischio igienico-sanitario.

L'impresa in ogni caso è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

ART. 21 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai sensi del punto 13 del Capitolato d'Oneri relativo al servizio di M.O.S. "Catering Completo" è fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa, per imprescindibili esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quanto altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto.

ART. 22 PIANO DI SANIFICAZIONE E PIANO DI AUTOCONTROLLO

Ai sensi del punto 4 delle CC.TT. per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza, tutti i trattamenti di pulizia da eseguire presso i locali di stoccaggio, preparazione, cottura e nelle sale distribuzione e consumazione dei pasti saranno regolamentati da un adeguato e dettagliato "Piano di sanificazione" comprensivo delle relative tabelle "tecnico-merceologiche dei detersivi e dei disinfettanti" che l'impresa produrrà al Reparto Comando del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza.

Tutti i prodotti di pulizia che l'impresa intenderà utilizzare dovranno essere supportati da schede tecniche di sicurezza.

Ai sensi del punto 10 delle CC.TT. per il servizio di preparazione, confezionamento somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza, l'Impresa deve predisporre il "**Piano di autocontrollo**" per la cucina, che deve essere redatto a norma del D.lgs. 155/97 per garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato H.A.C.C.P. L'Impresa dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il piano di autocontrollo su richiesta del Reparto Comando del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza, senza che l'impresa possa richiedere alcun rimborso.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al punto 10 delle Condizioni Tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento somministrazione dei pasti e pulizia dei locali di pertinenza.

(eventuale)

In riferimento all'offerta tecnica prodotta in sede di gara, l'Impresa dovrà inoltre eseguire ulteriori nr. ____ (____) interventi di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfezione delle cucine presenti in entrambe le mense.

Pertanto alla luce dell'offerta migliorativa presentata gli interventi di sanificazione anziché a carattere semestrale dovranno essere effettuati con cadenza quadrimestrale/trimestrale.

ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno trattati dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE n. 2016/679, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e verranno utilizzati per la partecipazione alla procedura di gara. Verranno trattati con sistemi informatici/telematici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali verranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Con l'invio e la sottoscrizione del presente atto, le parti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Le parti, inoltre, dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 24 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia di euro _____ mediante sottoscrizione di una polizza fidejussoria definitiva nr. _____ redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, emessa in data _____ a _____ dalla Società di assicurazioni _____ con sede legale in _____, giusta iscrizione nell'Albo imprese in data _____ al nr. _____ con sottoscrizione autenticata dal _____ Notaio in _____.

La polizza fidejussoria ha validità dal _____ fino al _____ per l'eventuale periodo di proroga di cui all'art. 4 del presente contratto.

La cauzione sopra citata a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Detto documento viene custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fidejussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 25 PENALI

Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione dei servizi l'Amministrazione promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'Impresa, sentite le controdeduzioni, che dovranno essere fornite in forma scritta entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.

In mancanza di controdeduzioni, entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui **al punto 19 del "Capitolato d'Oneri"**, da intendersi qui integralmente recepito, e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, ha diritto di operare la compensazione, in misura corrispondente, con le somme di denaro dovute all'Impresa. In assenza di dette somme, l'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata dall'Impresa, senza necessità di previa diffida o di procedimento giudiziario.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle **"CC.TT."**.

ART. 26 RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice, la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia di cui all'art. 108, del Codice.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- f. in caso di morte dell'imprenditore, o di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni quando la considerazione della sua persona sia, motivo determinante di garanzia e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- g. nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- h. in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- i. in caso di comminazione di tre o più penali e/o diffide relative a inadempimenti delle clausole contrattuali;
- j. in caso di grave negligenza da parte della ditta nell'uso delle infrastrutture tale da rendere la struttura non più idonea alla conservazione, preparazione, confezionamento e distribuzione delle derrate alimentari, salve le conseguenze di carattere penale e civile.

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, o i servizi in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture, dei servizi affidati e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle "Condizioni Tecniche".

ART. 27 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Si rammenta che l'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge anticorruzione, ha disposto che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto codesta Impresa non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni in quanto in presenza di tali circostanze il contratto e gli incarichi conferiti sono nulli.

Inoltre è fatto divieto a codesta Impresa, che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questa Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 28 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai C.C.N.L. di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ART. 29 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 30 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (*nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a 20 (venti) giorni,

decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

ART. 31 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80, del Codice.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ART. 32 RECESSO ai sensi ex art. 9, c. 3, del d.l. 66/2014 convertito con l. 89/2014

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del DPCM attuativo del 24 dicembre 2015, contenente condizioni economiche più vantaggiose per il Servizio oggetto di affidamento, la Stazione appaltante (Amministrazione), in caso di mancato adeguamento da parte dell'Esecutore delle condizioni economiche offerte ai parametri Consip, recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 33 COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA

L'impresa si impegna a far adottare ai propri dipendenti le misure di sicurezza necessarie a ridurre od evitare i rischi specifici riguardanti le mansioni espletate nell'esecuzione del presente appalto.

I rischi da interferenza sono riportati nel D.U.V.R.I. redatto da parte dell'Amministrazione, che previa formale consegna all'impresa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegato.

ART. 34 CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione di revoca o di recesso, ai sensi dell'art. 11, 2° comma, del D.P.R. 252/98, essendo stata inoltrata la richiesta di informazioni ai fini antimafia alla competente Prefettura, ma non essendo ancora pervenuto l'esito degli accertamenti di rito.

Pertanto, ove i predetti accertamenti evidenziassero cause di divieto, sospensione o decadenza di cui legge 575/65 e successive integrazioni e modificazioni, il presente contratto si intenderà risolto per difetto di requisito generale dell'appaltatore.

ART. 35 DISPOSIZIONI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l'Impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla prestazione di servizio oggetto del contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il presente contratto reca, a pena di nullità assoluta, in conformità al dettato normativo sopra riportato, la clausola, con la quale l'Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

Il presente contratto reca, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni in argomento siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Analoghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010, devono essere assunti da eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati alla prestazione di servizio oggetto della presente contratto.

ART. 36 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(clausola eventuale ove non espressamente ricusata, nei termini di legge, dall'appaltatore)

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. n. 181 in data 24.10.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. 12/12/2014 nr. 288.

ART. 37 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del Codice e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di pubblicazione bandi e quotidiani, registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

ART. 38 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. Rimane fermo quanto previsto al precedente art. 34 per le eventuali controversie concernente la sola esecuzione del contratto.

ART. 39 DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto le parti eleggono domicilio legale:

- **l'Impresa** in _____ alla via _____ C.A.P. _____ - tel. _____ e fax _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

P.E.C. _____ ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

- **l'Amministrazione** presso la propria sede ubicata in Torino corso IV Novembre n. 40 cap. 10136 - tel. 011.3305.1 - fax 011.33.05.565 indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.: to0520000p@pec.gdf.it ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

L'**Impresa** è tenuta a comunicare all'**Amministrazione** ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico dell'Impresa stessa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.

ART. 40 OBBLIGATORietà DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte del Comandante dell'Ente. Solo da quel momento, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto avrà forza di legge tra le parti.

ART. 41 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente contratto che si compone complessivamente di ____ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata viene sottoscritto, **con firma digitale**, dalle parti nel seguente ordine:

1. *Rappresentante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino*
2. *Rappresentante dell'impresa*
3. *Ufficiale Rogante*

PER IL REPARTO T.L.A. PIEMONTE - IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

C.F.: _____
Certificatore: Namirial CA firma qualificata
Firma digitale numero identificativo: _____
Valida fino al _____

PER L'IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE

C.F.: _____
Certificatore firma digitale: _____
Validità firma digitale fino al _____
Codice identificativo: _____

L'UFFICIALE ROGANTE

C.F.: _____
Certificatore: Namirial CA firma qualificata
Firma digitale numero identificativo: _____
Valida fino al _____.